

(N. 510)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, DE VITO, ANDERLINI, PARRINO, PINTO, JANNELLI, MANCINO, RICCI, PATRIARCA, SEGRETO, FERMARIELLO e MOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'esercizio 1978 sono cessati gli interventi previsti dalla legge 26 maggio 1975, n. 183, sulla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1962.

L'opera di ricostruzione, di fatto condotta senza un effettivo coordinamento, è stata finora effettuata solo nella misura di un terzo delle effettive esigenze. Assai limitata è stata la ricostruzione delle opere di pubblico interesse e la costruzione di opere di infrastrutture.

Non è stato affrontato per carenza di mezzi finanziari il problema del risanamento dei vecchi centri abitati di cui all'articolo 13 della citata legge n. 183.

È da rilevare, inoltre, che la misura dei contributi per la ricostruzione abitativa è del tutto inadeguata in rapporto alle effet-

tive esigenze, avuto riguardo del notevole incremento dei costi e dei prezzi. Viene, pertanto, evidenziata la necessità dell'adeguamento della misura dei contributi, tenuto conto, a titolo di comparazione, degli articoli 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Persiste tuttora l'inattività della Regione Campania nell'esercizio delle funzioni delegate.

Perdura, in definitiva, una grave situazione di emergenza, con accentuata esasperazione della numerosa popolazione dei 70 Comuni delle province di Benevento e Avellino, nonché degli altri Comuni interessati.

Ciò premesso, è urgente provvedere alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione con criteri di organicità e di efficienza e con procedure di urgenza.

Attesi gli obiettivi motivi a base del presente disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per interventi inerenti all'opera di ricostruzione e al riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nei seguenti esercizi:

- 1980, lire 90 miliardi;
- 1981, lire 90 miliardi;
- 1982, lire 40 miliardi;
- 1983, lire 30 miliardi.

I fondi di cui sopra saranno accreditati alle Regioni interessate.

Art. 2.

Gli interventi saranno attuati sulla base di appositi piani da elaborare dai Comuni interessati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comprendenti spese per l'elaborazione e la rielaborazione degli strumenti urbanistici, espropriazione di aree per l'attuazione dei piani urbanistici, opere di infrastrutture, opere civili, concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari di proprietà privata, costruzione di alloggi di carattere economico e popolare, diradamento conservativo e risanamento di rioni, eliminazione di baracche, tutela e recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico, strutture di carattere produttivo di rilevante incidenza socio-economica.

L'approvazione dei piani costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere.

È data priorità agli interventi necessari per il riassetto dei centri per i quali i piani di ricostruzione prevedono il trasferimento degli abitati, nonché per la ristrutturazione dei centri che presentano fenomeni di ricostruzione congiunta in comparti edilizi, con particolare riguardo a quelli comprendenti interi rioni.

Art. 3.

È autorizzato lo stanziamento di lire 90 miliardi per l'attuazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno di un programma di interventi intersettoriali nel comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto, comprendenti con priorità opere di viabilità e strutture produttive.

Può essere affidata alla Cassa per il Mezzogiorno l'attuazione dei piani di interventi di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

L'importo del contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, limitatamente ad una sola unità immobiliare, da utilizzare per abitazione del proprietario danneggiato, purchè dimorante in alloggio precario, o emigrato o trasferito per ragioni di lavoro, è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel Comune capoluogo di Provincia e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 5.

Le sezioni di credito fondiario degli Istituti di credito di diritto pubblico, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, sono autorizzate a concedere con priorità mutui agevolati per la costruzione e la ricostruzione di abitazioni o di struttu-

re a carattere produttivo nei Comuni colpiti dal terremoto.

Detti mutui sono concessi con oneri del 2 per cento a carico del mutuatario, oltre il rimborso del capitale.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono stanziati annualmente gli importi necessari, relativi agli oneri per i suddetti mutui.

Art. 6.

I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei piani urbanistici dei Comuni colpiti dal terremoto possono prevedere particolari disposizioni per l'attuazione degli interventi e la loro articolazione pluriennale.

Art. 7.

Gli interventi per la riparazione e la ricostruzione di immobili pubblici e privati, qualora le strutture edilizie esistenti non assicurino la resistenza in caso di terremoti, avuto riguardo delle vigenti norme di edilizia antisismica, sono effettuati indipendentemente dall'entità del danno.

Art. 8.

Nella ricostruzione o riparazione di edifici pubblici e privati è consentito il miglioramento funzionale, con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, secondo i criteri della tecnica moderna, dell'igiene e dell'urbanistica.

Art. 9.

Le Regioni interessate entro il termine perentorio di giorni 60 dall'avvenuto accredito dei fondi stanziati con la presente legge provvedono agli adempimenti di competenza.

In caso di inadempienza entro il termine predetto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere al compimento degli atti necessari per l'attuazione degli in-

terventi previsti dalla presente legge, anche attraverso l'istituzione, nel comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto, di apposito ufficio con competenze di amministrazione attiva e con compiti di promozione e di coordinamento, sulla base di direttive del Ministero medesimo.

Art. 10.

All'onere previsto per l'esercizio 1980 dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i successivi anni saranno stanziati gli importi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.